|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REPUBBLICA FRANCESE | | |
|  |  |  |
| Ministero per il Partenariato territoriale e il decentramento | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

Decreto n.  del

relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo L.1214-8-3 del codice dei trasporti

NOR: TRET2326169D

*Destinatari: servizi digitali di assistenza alla mobilità che mirano a facilitare gli spostamenti monomodali o multimodali tramite servizi di trasporto, veicoli, biciclette, dispositivi di mobilità personale o a piedi.*

*Oggetto: che stabilisce le procedure per l’applicazione dell’articolo L.1214-8-3 del codice dei trasporti.*

*Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

*Avviso: il decreto specifica le procedure per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo L.1214-8-3 del codice dei trasporti sull’accesso ai dati pertinenti dei servizi digitali di assistenza agli spostamenti da parte delle autorità di organizzazione della mobilità al fine di comprendere la mobilità all’interno della loro giurisdizione territoriale, al fine di promuovere alternative pertinenti all’uso esclusivo del veicolo individuale, in particolare nelle zone di mobilità a basse emissioni, e di valutare l’impatto delle strategie di trasferimento modale, in particolare l’adeguatezza delle strutture di park-and-ride. Il decreto specifica i dati in questione, le modalità di accesso e di protezione dei dati e le modalità di informazione degli interessati.*

*Riferimenti: il presente decreto è emanato ai fini dell’applicazione dell’articolo L.1214-8-3 del codice dei trasporti derivante dall’articolo 109 della legge n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai loro effetti. Può essere consultato sul sito web di Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).*

Il Primo ministro,

sulla relazione del ministro delegato al ministro del Partenariato con i territori e il Decentramento, responsabile dei trasporti,

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, nonché la notifica n. 2022/64/F;

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

visto il codice dei trasporti, in particolare l’articolo L. 1214-8-3,

vista la legge n. 2021‑1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta al cambiamento climatico e sul rafforzamento della resilienza di fronte ai suoi effetti, in particolare l'articolo 109;

visto il parere del Consiglio nazionale per la valutazione delle norme del 10 ottobre 2024;

visto il parere dell’autorità francese per la protezione dei dati del 19 settembre 2024;

Con la presente decreta:

# [

Articolo 1

I. – Il capitolo IV del titolo I del libro II della parte prima del codice dei trasporti (parte regolamentare) è così modificato:

1) È creata la sezione 5, intitolata: « Disposizioni relative ai servizi digitali di assistenza ai viaggi», comprendente gli articoli da D.1214-13 a D.1214-18, e che recita come segue:

" *Sezione 5*

" *Disposizioni per i servizi digitali di assistenza ai viaggi*

» *Articolo D. 1214-13.* – I dati relativi al viaggio e al traffico in possesso dei servizi di assistenza digitale al viaggio di cui all’articolo L.1214-8-3, punto I, sono costituiti dai dati seguenti:

marcatura temporale delle tracce;

identificativo unico della rotta;

marcatura temporale della posizione;

latitudine;

longitudine;

intestazione;

velocità istantanea;

modalità di trasporto.

« *Articolo D. 1214-14. -*  La richiesta di comunicazione dei dati pertinenti ai sensi dell’articolo L. 1214-8-3 presentata dalle autorità organizzatrici della mobilità può riguardare solo i dati risultanti da un processo di anonimizzazione dei dati di cui all’articolo D. 1214-13 e il cui utilizzo è necessario per il perseguimento delle finalità definite all’articolo L. 1214-8-3, punto III.

« *Articolo D. 1214-15.* – - Ai fini del punto I dell’articolo L. 1214-8-3, i servizi digitali di assistenza ai viaggi sono tenuti a rendere anonimi i dati di cui all’articolo D.1214-13. Il metodo di anonimizzazione scelto deve garantire l’anonimizzazione irreversibile dei dati secondo lo stato dell’arte, fornendo al contempo informazioni pertinenti e utilizzabili per soddisfare le esigenze delle autorità organizzatrici della mobilità. Le informazioni messe a disposizione delle autorità organizzatrici della mobilità devono essere presentate in un formato aperto, facilmente utilizzabile e sfruttabile da un sistema di elaborazione automatica».

« *Articolo D. 1214-16.* – I servizi digitali di assistenza ai viaggi che ricevono una richiesta di messa a disposizione dei dati da parte di un’autorità organizzatrice della mobilità informano gli utenti interessati dell’attuazione di un trattamento finalizzato all’anonimizzazione dei loro dati di viaggio, alle condizioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.».

« Articolo D. 1214-17. – I servizi digitali di assistenza ai viaggi possono ottenere una compensazione finanziaria per i costi relativi all’anonimizzazione dei dati, che forniscono all’autorità organizzatrice della mobilità informazioni dettagliate sui costi derivanti dall’anonimizzazione.

« Articolo D. 1214-18. A norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i servizi digitali di assistenza viaggio attuano misure tecniche e organizzative adeguate nell’attuazione del processo di anonimizzazione dei dati di cui all’articolo D.1214-13.

Articolo 2

Il ministro del Partenariato con i territori e del decentramento e il ministro aggiunto al Ministro del Partenariato con i territori e del Decentramento, incaricato dei trasporti, sono responsabili, ciascuno nell’ambito delle proprie applicazioni, dell’attuazione del presente decreto, che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto a XXX 2024.

Da parte del primo ministro:

Michel BARNIER

Il ministro del Partenariato con i territori e il Decentramento,

Catherine VAUTRIN

Il ministro delegato presso il ministro per il Partenariato con i territori e il Decentramento, responsabile dei trasporti,

François DUROVRAY